



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-

La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati

dott. Egiziano di Leo presidente

dott. Matteo Antonio Sansone consigliere

dott. ssa Carmela Romano consigliere relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **337** del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2018**

tra

Giuseppe Marsano, elettivamente domiciliato in Molfetta, via Baccarini n. 24, presso lo studio dell'avv. Nicola Fabrizio Solimini, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti -----

----- **appellante principale**

e

Globo Costruzioni s.r.l. in liquidazione e Michele Di Pierro, elettivamente domiciliati in Bisceglie, via Veneto n. 90, presso lo studio dell'avv. Mauro Gadaleta, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti -----

----- **appellati e appellanti incidentali**

Conclusioni: all' udienza del 10 gennaio 2020, i difensori delle parti hanno concluso come da relativo verbale.

Svolgimento del processo



Proposta, con citazione del 23.7.07, dalla Globo Costruzioni s.r.l. in liquidazione e da Michele Di Pierro, opposizione al decreto ingiuntivo n. 235/07, dell'importo di €489.249,42, emesso nei loro confronti su ricorso di Giuseppe Marsano, il Tribunale di Trani, con sentenza n. 187/18 del 25.1.18, ha accolto l'opposizione del Di Pierro, mentre ha rigettato quella della Globo Costruzioni, ha inoltre condannato il Marsano a rifondere le spese giudiziali in favore del Di Pierro e la Globo Costruzioni s.r.l. a rifonderle al Marsano.

Con citazione del 5.2.18, ha proposto appello avverso la sentenza Giuseppe Marsano, chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto dell'opposizione proposta dal Di Pierro, con vittoria di spese.

Costituendosi, la Globo Costruzioni s.r.l. in liquidazione e Michele Di Pierro hanno chiesto il rigetto dell'appello ed interposto appello incidentale per sentirsi accogliere l'opposizione spiegata dalla prima contro il suddetto decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.

La causa, già introitata per la decisione a relazione del giudice ausiliario avv. N. Lauro, è stata rimessa sul ruolo a seguito delle dimissioni di quest'ultimo.

Nominato un altro relatore, le parti sono state invitate a precisare nuovamente le conclusioni e, all'udienza del 10 gennaio 2020, questa corte, nella composizione di cui in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, con rinuncia delle parti ai termini ex art. 190 cpc.

Motivi della decisione

- Appello principale.

Con un unico articolato motivo di appello, si censura l'erroneità della decisione di accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Di Pierro, per violazione degli artt. 2331, 2° co., e 2462, 2° co., c.c., alla stregua dei quali il tribunale avrebbe dovuto – secondo l'appellante – ritenere il Di Pierro responsabile in solido con la Globo Costruzioni srl verso il committente Giuseppe Marsano per l'inadempimento del



contratto di appalto del 21.2.04 concluso dal Di Pierro a nome della società quando quest'ultima non risultava ancora iscritta nel registro delle imprese.

L'appello è infondato.

E' decisivo stabilire quale sia il titolo posto a fondamento dell'azione proposta dal Marsano, da ciò dipendendo l'azionabilità o meno dello stesso nei confronti del Di Pierro.

Orbene, non sbaglia il tribunale nel ritenere che il Marsano abbia agito in giudizio nei confronti della Globo Costruzioni s.r.l. e del Di Pierro sulla base del lodo arbitrale irrituale dell'8.3.07 intervenuto tra il primo e la detta società per dirimere la controversia relativa alla sorte del contratto di appalto del 21.2.04 ed alle relative conseguenze patrimoniali. In particolare, con questo lodo, il collegio arbitrale ha risolto l'appalto per inadempimento grave della appaltatrice Globo Costruzioni srl e condannato quest'ultima al pagamento in favore del committente Giuseppe Marsano della complessiva somma di €489.249,42 a titolo di restituzione di acconti e di penale, compresi gli interessi e le spese del procedimento arbitrale, che è proprio il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto.

Al contrario, non è condivisibile la tesi dell'appellante, secondo cui il lodo non costituisce un'autonoma fonte di obbligazioni rispetto al contratto di appalto, che resterebbe - a suo parere - l'unico titolo posto a fondamento della pretesa creditoria azionata.

Una premessa è quanto meno opportuna.

Nell'arbitrato irrituale, le parti affidano all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie - insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici - attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare **la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà.**



Pertanto, una volta che le parti abbiano accettato di affidare agli arbitri la regolazione di una controversia relativa a diritti di natura patrimoniale, è il lodo a costituire la fonte (negoziale) di questi diritti.

Così anche nel caso di specie, in cui il lodo ha risolto il contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore e riconosciuto al committente sia il diritto alla restituzione degli acconti versati che quello al pagamento della penale, il cui titolo è, perciò, costituito dalla decisione degli arbitri.

Il che non vuol dire affatto che sia mutata la natura giuridica del rapporto oggetto della pronuncia arbitrale o che a questo se ne sia sostituito un altro per novazione.

Il lodo, infatti, inerisce pur sempre al contratto di appalto, ma ha l'efficacia di un accordo autonomo e distinto dall'appalto, di cui regola la fase risolutoria (al pari di quanto sarebbe avvenuto se – a prescindere dall'arbitrato – le parti si fossero accordate per regolare le rispettive pretese in conseguenza della risoluzione del rapporto), con efficacia vincolante per i partecipanti al procedimento arbitrale.

Dato, quindi, per assodato che sia il lodo la fonte del credito azionato, ai fini della sua opponibilità deve aversi riguardo unicamente alle parti del relativo procedimento, esclusa, quindi, la possibilità di farlo valere nei confronti di soggetti che non hanno partecipato all'arbitrato (come il Di Pierro).

Dire diversamente, equivarrebbe a consentire che un contratto produca effetti anche rispetto a terzi, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.

Correttamente, quindi, il tribunale ha rigettato la domanda nei confronti del Di Pierro, attese l'estraneità al procedimento arbitrale, cui hanno partecipato solo la Globo Costruzioni srl ed il Marsano.

Né giova all'appellante contestare tale circostanza sul rilievo, assolutamente inconferente, che il Di Pierro fosse l'amministratore unico ed il rappresentante legale della Globo Costruzioni srl, attesa la distinta soggettività giuridica della società rispetto alla persona fisica del suo



rappresentante e l'autonomia patrimoniale caratterizzante le società di capitali.

Del resto, come perspicuamente affermato dal tribunale, *“Il Marsano avrebbe potuto al più attivare la procedura arbitrale anche verso il Di Pierro in proprio sulla base di quegli argomenti giuridici, ritenendolo corresponsabile unitamente alla società, mentre egli ha scelto di far valere l'obbligazione in sede arbitrale solo verso la Globo (ovverosia solo verso uno di quelli che nella sua prospettazione erano obbligati solidali). Sicché egli non poteva poi far valere con il decreto ingiuntivo il credito derivante dal lodo verso un soggetto che a quello non aveva preso parte, peraltro per una scelta dello stesso Marsano”* (pg. 4 sentenza).

Priva di consistenza è poi l'ulteriore obiezione dell'appellante, il quale dubita che il Di Pierro potesse partecipare al procedimento arbitrale, essendo la clausola compromissoria del tipo “binario”. Secondo l'appellante, cioè, poiché la clausola prevedeva la nomina di un collegio composto da tre arbitri, uno nominato da ciascuna delle parti, il terzo scelto di comune accordo o designato, in difetto, dal presidente del tribunale, non vi era la possibilità di svolgere l'arbitrato con tre parti.

Come, infatti, più volte ribadito dalla S.C., la clausola compromissoria binaria, che devolva determinate controversie alla decisione di tre arbitri, due dei quali da nominare da ciascuna delle parti, può trovare applicazione in una lite con pluralità di parti quando, in base ad una valutazione da compiersi "a posteriori" (in relazione al *petitum* ed alla *causa petendi*), risulti il raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e contrapposti (cfr. Cass. 1090/14; id. 6924/16; id., 3854/18).

Ed è quanto accade nel caso di specie, in cui la società ed il Di Pierro, chiamati a rispondere dello stesso debito in via solidale, non sono portatori di interessi diversi e contrapposti, tanto da aver rassegnato nel processo conclusioni concordanti, a mezzo del medesimo difensore (ciò che, invece, non sarebbe stato possibile ove fossero stati portatori di interessi in conflitto).



Esistendo, quindi, non più di due centri autonomi di interesse, la clausola compromissoria binaria inserita nel contratto di appalto avrebbe indubbiamente potuto trovare applicazione anche se il Marsano avesse esteso la lite al Di Pierro.

Resta, infine, inconferente il riferimento al disposto di cui agli artt. 2331, 2° co., e 2462, 2° co., c.c., su cui fa leva l'appellante onde sostenere la responsabilità del Di Pierro per le obbligazioni da lui assunte in nome e per conto della Globo Costruzioni prima che tale società fosse iscritta nel registro delle imprese o prima che si attuasse la pubblicità prescritta dall'art. 2470 c.c.

Ed invero, il credito per cui è causa non è sorto alla data di conclusione del contratto di appalto (21.2.04), ma solo dopo che l'appaltatore si è reso inadempiente alle sue obbligazioni ed in particolare con e per effetto della pronuncia del lodo arbitrale dell'8.3.07, quando ormai la società era già da tempo iscritta nel registro delle imprese come “società a responsabilità limitata con un unico socio”.

Il che è sufficiente ad escludere l'operatività del regime di responsabilità previsto dalle due norme, difettandone il presupposto, ovvero la nascita dell'obbligazione in data anteriore – rispettivamente - all'iscrizione della società nel registro o alla pubblicità prescritta dall'art. 2470 (che fa riferimento all' iscrizione nel registro delle vicende relative alla variazione della compagine sociale).

- **Appello incidentale.**

Con un unico motivo di gravame, la Globo Costruzioni s.r.l. censura la decisione del tribunale di ritenerla debitrice della somma ingiunta sulla base del lodo arbitrale, senza considerare che questo era stato impugnato per vizi della volontà in un autonomo giudizio (iscritto al n.r.g. 7153/14) promosso innanzi al medesimo tribunale di Trani.

La censura è del tutto priva di fondamento.



Correttamente il tribunale ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta della Globo Costruzioni, per essere il credito del Marsano fondato su un titolo negoziale vincolante quale il lodo, di cui l'opponente non aveva inteso contestare, in sede di opposizione, la validità per vizi della volontà.

Né rileva in senso contrario che tale contestazione sia stata dalla debitrice sollevata in un autonomo giudizio, ciò che conta essendo solo la difesa svolta nel presente processo, salva l'ipotesi di un giudicato ad essa favorevole, che, però, non ricorre nel caso di specie (ove, al contrario, il giudizio iscritto al n.r.g. 7153/14 si è concluso con sentenza n. 2610/18 di rigetto delle domande proposte dalla Globo Costruzioni).

Spese compensate, attesa la reciproca soccombenza delle parti.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Giuseppe Marsano, con citazione del 5.2.18, avverso la sentenza n. 187/18 del 25.1.18 emessa dal Tribunale di Trani, nonché sull'appello incidentale proposto dalla Globo Costruzioni s.r.l. in liquidazione, così provvede:

1. rigetta gli appelli;
2. spese compensate.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

Così deciso, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2020.

Il consigliere estensore

Carmela Romano

Il presidente

Egiziano di Leo



